



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF038

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	RIMBORSI CHILOMETRICI PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
RIFERIMENTI	ART. 51 TUIR; ART. 95 C. 3 TUIR; RM 92/2015
CIRCOLARE DEL	28/02/2017

Sintesi: in presenza di trasferte "extracomunali", il rimborso chilometrico riconosciuto a tariffe Aci vigenti al momento della corresponsione:

- non è considerato reddito imponibile per il dipendente (o amministratore)
- è deducibile dall'impresa (o società) se riferito a vetture con meno di 17 CV fiscali (20 se diesel.)

Al contrario, in presenza di autovettura aziendale in uso promiscuo al dipendente/amministratore, al fine di determinare il fringe benefit imponibile per quest'ultimo occorre fare riferimento alle tariffe Aci approvate entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicate al MEF che le pubblica in G.U.

Nella prassi aziendale accade di frequente che il datore di lavoro nell'ambito della propria attività:

- ⇒ di **impresa** (ditta individuale o società)
- ⇒ **professionale** (si ritiene anche nell'ambito delle associazioni professionali)

richiede al dipendente di utilizzare la **propria autovettura** per le **trasferte di lavoro**, a fronte del **rimborso delle spese** sostenute per tale utilizzo "aziendale", attribuendo un rimborso chilometrico.



Nota: ciò è spesso motivato dalla **convenienza fiscale** rispetto all'acquisizione diretta dell'autovettura in proprietà/leasing, limitato al 20% della spesa (sia per le spese di gestione che per l'ammortamento/leasing, in quest'ultimo caso nei limiti del valore fiscale di €. 18.076) e trova applicazione anche nei confronti degli **amministratori di società**.

Una seconda soluzione riguarda l'**acquisto da parte dell'impresa dell'autovettura** che viene concesso in **uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta** al dipendente.



Nota: in questo secondo caso la convenienza per l'impresa riguarda la deducibilità dei costi dell'autovettura in proprietà/leasing nel limite del 70% della spesa (senza applicazione del valore fiscale di €. 18.076), ma trova applicazione solo nei confronti dei dipendenti (non anche degli amministratori di società).

In entrambi i casi vengono applicate le tariffe approvate dall'ACI; tuttavia nel caso di:

- autovettura del dipendente/amministratore: le tariffe sono quelle approvate mensilmente dall'ACI
- autovettura in uso promiscuo: le tariffe sono quelle pubblicate annualmente in G.U.

RIMBORSI CHILOMETRICI

In presenza di trasferta effettuata da dipendenti/amministratori con utilizzo della propria autovettura privata, vanno osservati alcuni **adempimenti di carattere formale**.



AUTORIZZAZIONE DEL DATORE DI LAVORO: non è più necessario che il datore di lavoro rilasci espressa autorizzazione scritta per l'utilizzo del proprio mezzo al dipendente/amministratore (CM 326/97).

Tuttavia, rimane consigliabile un accordo scritto a data certa, che quantifica l'indennità spettante.

NOTA SPESE DEL DIPENDENTE/AMMINISTRATORE

In assenza di specifica normativa, il rimborso dell'indennità chilometrica e di trasferta è subordinato alla presentazione di apposita nota riepilogativa delle spese sostenute; questa, deve contenere:

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

- il mezzo di trasporto usato
- la località raggiunta
- la percorrenza in Km

Spett.le Alfa SRL

Oggetto: Rimborso chilometrico relativo al mese di febbraio 2017

Il sottoscritto, residente in.....via....., in qualità di dipendente della società Alfa Srl, dichiaro, sotto la mia responsabilità, di avere svolto le seguenti trasferte con l'autovettura di mia proprietà(ovvero presa a noleggio) nelle seguenti località, considerando un costo al km di €

Data trasferta	Mezzo utilizzato	Destinazione	Motivo della trasferta	Indennità chilometrica	Percorrenza	Pedaggi	Altre spese
.....	Bologna Via Verdi 8	Cliente Beta	euro(...Km)

TOTALE SPESE SOSTENUTE (si allegano i documenti di spesa).

Firma del dipendente

Documentazione delle trasferte - Cass. sent. n. 2419/2012: l'onere probatorio in capo al datore di lavoro che intende escludere dall'imponibile Irpef/Inps i rimborsi chilometrici ai dipendenti, è assolto:

- documentando tali somme **con l'indicazione del mese di riferimento, dei Km percorsi nel mese, del tipo di automezzo** usato dal dipendente e **dell'importo** corrisposto a titolo di rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI
- **non essendo, pertanto, indispensabile** (anche se opportuna) una specifica scheda per ciascun dipendente, contenente **l'analitica indicazione dei viaggi compiuti su base giornaliera**, la località di partenza e di destinazione, con la specifica elencazione dei clienti visitati e il riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi; tale indicazione potrà dunque essere **fornita ex post, in sede di eventuale verifica**

Di tenore parzialmente diverso la Cass. Sent. n. 6650 del 24/3/2006.

INTESTAZIONE DEL MEZZO: si deve ritenere che il riferimento ai mezzi "di proprietà" del dipendente/amministratore (art. 95 c. 3 Tuir) vada ricondotto a qualsiasi autovettura che rientri **nell'ambito delle disponibilità di quest'ultimo** (in quanto ne sostenga, in ultima istanza, i relativi costi).

Esempi: si ritiene vi rientrino:

- le autovetture condotte leasing o assunte noleggio
- l'autovettura di proprietà di un familiare del dipendente/amministratore

TRATTAMENTO FISCALE IN CAPO AL DIPENDENTE/AMMINISTRATORE

TRASFERTE NEL COMUNE

I rimborsi chilometrici per le trasferte effettuate nel territorio comunale **in cui vi è la sede di lavoro** (v. oltre), **concorrono al reddito di lavoro dipendente/assimilato**.(art. 51 c. 5 Tuir – v. RM 232/2002).

Nota: sono esenti da IRPEF solo i rimborsi delle spese di trasporto documentate dal vettore (biglietto tram, autobus, ricevuta taxi), sempre analiticamente elencati ed attestati dal collaboratore.

TRASFERTE FUORI DAL COMUNE

I rimborsi chilometrici per le trasferte al di fuori del Comune sede di lavoro:

- **non concorrono al reddito** del lavoratore dipendente
- purché riconosciute **nei limiti delle tariffe A.C.I.** (CM 326/97)

a nulla rilevando la potenza del veicolo (e dunque se ecceda i limiti dell'art. 95 c. 3 TUIR, fissati per la deducibilità in capo al datore di lavoro).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



Sportivi dilettanti (RM 38/2014): i medesimi concetti si applicano nel caso di trasferte degli atleti delle associazioni sportive dilettantistiche (nel caso di trasferte extra comunali l'importo non è tassato, mentre nel caso di trasferta è intra comunali si applica la detassazione nel limite di € 7.500 annue).

TRATTAMENTO FISCALE IN CAPO AL DATORE DI LAVORO

In presenza di trasferta del dipendente/amministratore con utilizzo del proprio automezzo, le relative spese **sono deducibili** per un importo pari (art. 95 c. 3 Tuir):

- al **costo della percorrenza a tariffe ACI**
- o alle tariffe di noleggio

relativi ad automezzi di potenza

- ⇒ **≤ 17 CV fiscali**: in caso di motore a **benzina**
- ⇒ **≤ 20 CV fiscali**: in caso di motore **diesel**.



Autoveicoli con potenza superiore: in caso di utilizzo di mezzi con potenza superiore a quelle indicate, le relative spese si ritengono deducibili, alternativamente:

- adottando le tariffe ACI relative ai **veicoli più simili di potenza inferiore** (es: modello della stessa marca con le stesse caratteristiche di cilindrata inferiore)
- adottando un abbattimento proporzionale (es: modello diesel con una potenza di 30 CV è tariffa ACI di €. 0,800/km: la tariffa a km da adottare sarà pari a $0,800 \times (20 \text{ cv} / 30 \text{ cv}) = 0,533$)

L'indennità chilometrica non rientra nel limite giornaliero di spesa di € 180 (riferito al solo vitto e alloggio) per la deducibilità in capo all'impresa.

IRAP: ai fini Irap:

- le indennità chilometriche corrisposte a dipendenti/amministratori **si ritengono indeducibili**
- rimanendo deducibili i soli rimborsi spese "a piè di lista" (CM 141/98).

TARIFFA CHILOMETRICA DA APPLICARE

A livello operativo sorgono spesso dubbi sulla corretta determinazione della tariffa da applicare (soprattutto dal punto di vista fiscale, considerata la totale assenza di chiarimenti ufficiali nel merito).

A tal fine va considerato che, in linea generale:

a) automezzo: va individuata la **tariffa esattamente corrispondente al modello** utilizzato



Nota: l'ACI predispone delle tabelle riferite sia a beni ancora in produzione che fuori produzione e, in linea generale, copre quasi tutto il "parco auto" circolante; nel caso in cui non sia presente il mezzo utilizzato, si ritiene opportuno individuare il mezzo più simile (possibilmente della medesima marca)

b) Tariffa: è quella **riferita al mese di utilizzo** del mezzo (l'ACI aggiorna periodicamente tali tariffe)

c) Costi non proporzionali e costi proporzionali: datore di lavoro potrà accordarsi con il dipendente/amministratore al fine di corrispondere:

- **esclusivamente i costi proporzionali**: si tratta delle spese variabili per carburante, i pneumatici e manutenzione dell'automezzo
- **anche i costi non proporzionali**: riferiti a costi su base annua non dipendenti direttamente dall'utilizzo dell'automezzo (polizza assicurativa, bollo auto, ecc.)

Dal punto di vista fiscale si ritiene che la tariffa da adottare (sia per la non imponibilità in capo al dipendente che la deducibilità in capo al datore di lavoro) possa considerare entrambi i costi, dove i costi:

- proporzionali: vanno evidentemente riferiti ai soli km effettuati in trasferta
- non proporzionali: vadano **conguagliati** a fine anno, ragguagliandoli al solo solo "km aziendale"

c) **fascia chilometrica**: laddove si intenda corrispondere una quota di **costi non proporzionali**, considerato che le tariffe variano:

- in ragione del chilometraggio effettuato
- considerato su base annua a livello complessivo

si ritiene che il datore di lavoro sia tenuto:

- ⇒ ad applicare una fascia di **percorrenza provvisoria** (presuntiva)
- ⇒ **a conguagliare** su base annuale la tariffa adottando quella definitiva su base annuale.

Riepilogo Dati	
	Dati Richiesti
Data Calcolo	03/11/2015
Categoria	AUTOVETTURA
Marca	BMW
Modello	320D TOURING 2.0 - 163CV
Alimentazione	GASOLIO - EURO 6

COSTI NON PROPORZIONALI €	
Quota Interessi	1.531,858814
Tassa Automobilistica	335,400000
Premio Ass.RCA	2.691,622530
TOTALE	4.558,881344

COSTI PROPORZIONALI €/km	
Quota Capitale	0,104582
Carburante	0,069092
Pneumatici	0,022340
Manut.Riparazione	0,071100
TOTALE	0,267114

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste			
km	€/km	km	€/km
10000	0,723002	20000	0,495058
30000	0,419077	40000	0,381086
50000	0,358292	60000	0,343095
70000	0,332241	80000	0,324100
90000	0,317768	100000	0,312703

Nell'esempio, la tariffa "piena" rispetto a 100.000 km (0,312703) è data dalla somma:

- dei **costi proporzionali** (0,267114), che **rimangono fissi**, non variando per fasce di km percorsi
- dei **costi non proporzionali diviso i km** (4.558,88/100.000) essendo evidente che la percorrenza di € 100.000 va riferita al totale utilizzo (aziendale + privato)

Esempio1

Il sig. Rossi, dipendente della Alfa Srl, utilizza la propria autovettura (quella della tabella riportata in precedenza) a fini aziendali, presentando ogni mese la nota spese riferite alle trasferte effettuate e percependo la relativa indennità.

Il dipendente nel 2016 aveva percorso 35.000 km per fini aziendali; il datore di lavoro applica tale fascia di percorrenza in via provvisoria per la corresponsione dell'indennità 2017 (0,35829).

A fine dicembre 2017 il dipendente verifica una percorrenza di 55.000 km, così suddivisi:

- 45.000 km per fini aziendali
- 10.000 km per fini privati

La società procede dunque

a conguagliare le indennità percepite fino a novembre adottando la tariffa della fascia superiore, procedendo poi a corrispondere il saldo dovuto per la percorrenza di dicembre 2017:

- percorrenza complessiva 2017: 45.000 km x 0,332241 = €. 14.950,85
- percorrenza fino a novembre: 40.000 km x 0,358292 = €. 14.331,68

Saldo dovuto su dicembre 2017: €. 619,17

La società deduce dai redditi l'intero importo annuale di € 14.950 (posto che l'autovettura possiede meno di 20 Cv fiscali), che rimane ineducibile ai fini Irap.

Esempio2

Nell'Esempio1 precedente, se la società si è accordata nel riconoscere i soli costi proporzionali. In tal caso non si porrà il problema del conguaglio: la tariffa da applicare è 0,267114 indipendentemente dal numero di Km percorsi complessivamente (a fini privati + aziendali):

- percorrenza complessiva 2017: 45.000 km x 0,267114 = €. 12.020,13
- percorrenza fino a novembre: 40.000 km x 0,267114 = €. 10.684,56

Saldo dovuto per percorrenza di dicembre: €. 1.335,57

LUOGO DI PARTENZA DELLA TRASFERITA

In generale il luogo di riferimento per individuare (CM 326/97, CM 58/2011 e CM 7/2011):

- ⇒ il concetto di "trasferta" (comunale o extracomunale)
- ⇒ il chilometraggio percorso per esigenze del datore di lavoro (indennità chilometriche) va effettuato:

- a quello in cui il dipendente/amministratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative (cd. "sede di lavoro"), come indicato nell'atto di assunzione
- che non necessariamente coincide con la sede dell'impresa.

INDENNITÀ KM MAGGIORE O MINORE DI QUELLA "FISCALE"

Con la RM 92/2015, l'Agenzia delle Entrate precisa che è considerato reddito imponibile:



- il maggiore rimborso chilometrico
- corrisposto al dipendente che, in caso di missione fuori dal Comune, partendo dalla propria abitazione percorre una maggiore distanza rispetto a quella calcolata dal posto di lavoro.

Nel caso di specie, una azienda invia frequentemente i propri dipendenti in missione temporanea extracomunale, autorizzandoli:

- ad utilizzare la propria autovettura
- recandosi dal proprio domicilio direttamente presso il cliente (senza passare dalla sede della società, che rimane comunque essere la "sede di lavoro").

Le indennità corrisposte fanno dunque riferimento ai km percorsi a partire:

- ⇒ dal domicilio del lavoratore
- ⇒ e non dalla sede del datore di lavoro (come previsto ai fini fiscali).

Per quanto riguarda il regime fiscale di tali indennità chilometriche, l'Agenzia ritiene che, **laddove la distanza percorsa dal dipendente** per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione:

sia inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di lavoro	al lavoratore è riconosciuto un rimborso Km a tariffa ACI di importo minore rispetto a quello calcolato dalla "sede di lavoro" e dunque da considerare non imponibile (ex art. 51 c. 5 TUIR)
sia maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di lavoro	al lavoratore è riconosciuto un rimborso Km a tariffa ACI di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla "sede di lavoro": l'eccedenza è da considerarsi reddito imponibile (ex art. 51 c. 1 TUIR)



Nota: in relazione a chiarimento citato va rilevato:

- in primo luogo che viene fugato il dubbio se l'intera indennità dovesse essere attratta a tassazione; l'Agenzia chiarisce che **solo l'eccedenza concorre alla base imponibile** Irpef/Inps
- in secondo luogo si ritiene che lo **stesso concetto** vada applicato nel caso in cui **per qualsiasi motivo venga attribuita un'indennità superiore a quella fiscalmente riconosciuta** (es: per errore nella quantificazione dei Km percorsi a fini aziendali; per adozione di una tariffa Aci errata; ecc.).

USO AZIENDALE DELL'AUTO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRATORE

Nel caso in cui l'amministratore utilizzi l'autovettura di sua proprietà per svolgere il proprio mandato si applicano i medesimi concetti già visti nell'ambito del reddito di lavoro dipendente:

REDDITO AMMINISTRATORE	restano escluse dal reddito imponibile le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni fuori dal territorio comunale
REDDITO IMPRESA	è deducibile un importo pari al costo di percorrenza (o alle tariffe di noleggio) relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 CV fiscali (benzina) o 20 CV fiscali (diesel)

SEDE DI LAVORO: al pari dei lavoratori subordinati, l'individuazione della trasferta (non tassata se extracomunale; imponibile se intracomunale) deve fare riferimento alla "sede di lavoro" che:

- **in generale:** va individuata sulla base di **quanto indicato nella lettera di nomina**
- **in deroga:** se l'atto di nomina non individua la sede di lavoro e "non è possibile, in virtù delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta determinare contrattualmente la sede di lavoro né identificare tale sede con quella della società" andrà fatto riferimento al **domicilio fiscale** (e dunque, in generale, alla propria abitazione) dell'amministratore (CM 7/2001 e CM 58/2001).



Dubbio: in quest'ultimo caso non è chiaro se si possa considerare "**trasferta**" lo **spostamento quotidiano dal proprio domicilio fino alla sede aziendale** (anche considerata la detrazione ex art. 13 Tuir spettante).

Esempio3

Il sig. Mario Rossi, residente a Padova, è amministratore delegato della Gamma Srl, che ha una sede operativa sia a Vicenza che a Venezia. In tale situazione:

- la lettera di nomina non individua una sede specifica dove debba prestare servizio
- dunque le "trasferte" di lavoro (e le relative indennità km) partiranno dall'abitazione di Padova.

Ove, al contrario, il mandato società lo avesse incaricato di seguire gli affari della sede di Venezia, le indennità chilometriche andrebbero determinate solo a partire da tale sede.

AMMINISTRATORI CHE SVOLGONO ALTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Qualora gli amministratori svolgano una diversa attività professionale, i rimborsi spese erogati a tali soggetti per l'utilizzo della propria autovettura sono interamente deducibili per l'impresa. Ciò, ovviamente, ove tali costi risultino addebitati in fattura.

AUTO IN USO PROMISCOUO – FRINGE BENEFIT

Nel caso in cui **l'autovettura sia dell'azienda**, ma venga **concessa anche in uso privato** al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta (in generale più di 6 mesi):

- **per l'utilizzatore**: trova sempre applicazione fringe benefit determinato sulla scorta della percorrenza forfettaria di 15.000 km a tariffa ACI abbattuta al 30%; in tal caso la tariffa ad applicare viene individuata entro il 31/12 dell'anno precedente (non varia durante i mesi dell'anno)



Tariffa ACI 2017: in G.U. n. 298 (suppl. ord. n. 58) del 22/12/2016 state pubblicate le tariffe Aci da applicare per determinare il fringe benefit durante tutto il 2017.

- **per l'impresa**: si applica in particolare regime differenziato a seconda che l'utilizzatore sia un lavoratore dipendente o un amministratore.

TASSAZIONE PER IL DIPENDENTE O AMMINISTRATORE

Il dipendente/amministratore **tassa il benefit** calcolato come: **30% di 15.000 km a tariffa Aci**

Il beneficiario va, pertanto, tassato in busta paga per ciascuna mensilità in cui si protrae l'utilizzo promiscuo; il compenso in natura si ritiene "pagato" nel momento della fruizione del bene.

Nel caso in cui il dipendente/amministratore corrispondo un corrispettivo per l'utilizzo dell'auto, il fringe benefit viene abbattuto del medesimo importo.

DEDUCIBILITÀ PER L'IMPRESA

L'impresa deve differenziare il trattamento a seconda che il beneficiario sia

- un dipendente
- un amministratore.

A) BENEFICIARIO UN DIPENDENTE

L'impresa deduce tutti i costi **nel limite del 70%** di tutti i costi (al lordo del benefit)

Esempio4

Srl attribuisce ad un dipendente una autovettura in uso promiscuo, per il quale uso **non è previsto alcun corrispettivo** specifico. Alla fine dell'anno si avrà:

A) fringe benefit (per semplicità indicato su base annuale, ma da calcolare mensilmente): **€ 2.700**

BUSTA PAGA	Importo Base	Tratten.	Compet.
Retribuzione figurativa	2.700,00		
Contrib. INPS c/co.co.co.	2.700,00	240,48	
Imponibile IRPEF	2.361,33		
IRPEF lorda	719,33		
Detrazioni lav. Dip.	719,33		
Irpef netta		-	
Totale		240,48	-
Netto a pagare			- 240,48

Il compenso in natura è considerato pagato al momento della fruizione del mezzo; pertanto il dipendente deve rimborsare la società per l'Irpef e l'Inps per la quota a suo carico

Contributo INPS c/ditta: 480,96

B) costi complessivi riferiti all'autovettura (come da mastri contabili):

- ammortamento: € 10.000
- manutenzioni: € 5.000
- Totale: € 15.000**

Di tali costi risulterà deducibile complessivamente il **70% di € 15.000** (il 30% di tale importo costituirà una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi).

B) BENEFICIARIO UN AMMINISTRATORE

La società deduce tutti i costi **nel limite**:

- **del 100% del fringe benefit**
- **del 20% per l'eccedenza dei costi** (dunque al netto del benefit dell'amministratore).

Esempio5

Srl non attribuisce alcun compenso all'amministratore, al quale è stata assegnata una autovettura in uso promiscuo del costo ammortizzabile di €. 40.000.
Alla fine dell'anno riporta i seguenti dati:

a) **fringe benefit**: il criterio è del tutto analogo a quello visto per il dipendente nell'esempio precedente

b) **costi complessivi riferiti all'autovettura** (come da mastri contabili):

- ammortamento: € 10.000 (66,7%)
- manutenzioni: € 5.000 (33,3%)
- Totale: € 15.000 (100%)**

Di tali costi risulterà deducibile complessivamente:

- ⇒ **il 100% del fringe benefit** quale compenso amministratore (Irap indeducibile)
- ⇒ **il 20% dell'eccedenza rispetto al benefit.**

N.B.: nel caso di specie i calcoli sono piuttosto complessi in quanto l'eccedenza si ritiene **debba tenere conto dell'ammortamento "fiscale", determinato nel limite di €. 18.076.**

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEDUCIBILI (Irap e Redditi)

Costo storico	40.000,00	
Ammortamento contabile	25%	10.000,00
Ammortamento Fiscale	(sul limite di 17.076)	4.519,00
Determ. dell'eccedenza rispetto al benefit		
Ammortamento Fiscale		4.519,00
+ Manutenzioni		5.000,00
- Fringe benefit (incl. INPS c/ditta)		- 3.180,96
Eccedenza deducibile al 20%		6.338,04
Quota di eccedenza deducibile	20%	1.267,60
Costi complessivi deduc. ai fini redditi		
Fringe benefit (Irap indeducibile)	(2.700 + 480,96)	3.180,96
Ammortamento	(66,7% x 2.535,22)	1.690,14
Manutenzione	(33,3% x 2.535,22)	845,07
		5.716,18
Variazione in aumento un Unico		
Costi in contabilità (amm. contabile + man).		15.000,00
Fringe benefit		3.180,96
Costi autovettura deducibili		18.180,96
Costi autovettura deducibili		5.716,18
Variaz. in aumento ai fini redditi		12.464,79

Aspetti contabili: si ritiene il fringe benefit vada in primo luogo contabilizzato a conto economico quale "*compenso amministratore*" (indeducibile Irap); ciò comporta l'esigenza a fine anno di "girocontare" parzialmente i costi dell'autovettura, stornandoli a "compensi amministratore" (si ritiene opportuno che lo storno sia effettuato in modo proporzionale su ciascuna voce che compone i costi riferiti all'autovettura)